

Comunicato di chiarimenti alle rimostranze elevate dai genitori del ragazzo in difficoltà, che non ha potuto accedere alla Riserva del Belice il 17 agosto u.s.

Giova ricordare che il contrassegno (pass per disabili) previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e modificato successivamente dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151, stabilisce che può essere concesso alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. Tale contrassegno per disabili consente al veicolo al servizio della persona con disabilità, di circolare e sostare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali urbane (APU), quando è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11 e 12 del DPR 503/1996); di circolare e sostare, previa autorizzazione delle autorità competenti, e purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, **oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta** (art. 11, comma 1, DPR 503/1996).

Ora la via comunale del Cantone di Marinella di Selinunte, ad un certo punto è delimitata sin dal 1996 da una sbarra che segna il confine tra la medesima strada comunale ed una proprietà privata, soggetta al vincolo di Riserva Naturale Orientata, di cui il Libero Consorzio Comunale di Trapani, ex Provincia Regionale, è Ente Gestore ai sensi della Convenzione di Affidamento di cui al D.A. Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente n.754 del 26 maggio 1988. Le modalità di uso e divieti della RNO Foce del Fiume Belice e dune limitrofe sono disciplinati dal Regolamento, di cui al D.A. A.R.T.A. del 30 maggio 1987, che vieta l'ingresso ai veicoli se non in deroga *per motivi di pubblico servizio e per le attività agricole e zootecniche*. In virtù del primo passaggio normativo, l'Ente Gestore ha potuto destinare particolare attenzione, già da tempo, alle persone con difficoltà motorie per permettere l'accesso in Riserva, nella fattispecie zona A.

Il criterio adottato da questo Ente Gestore, pertanto, per consentire di raggiungere, con mezzo proprio, la spiaggia attraverso una strada e fondi di proprietà privata, ha voluto solamente essere il più liberale ed oggettivo possibile. Tale criterio prevede che il pass rilasciato dai Comuni, che non dà la

libertà di accedere dovunque, sia presentato, insieme ad assicurazione valida dell'automezzo, all'Ente Gestore, che rilascerà un permesso provvisorio, valido anche per tutta la stagione, autorizzando l'ingresso e la sosta dell'auto alla persona in difficoltà e anche ad un solo accompagnatore.

Il permesso ai Signori, è stato già rilasciato in meno di 24 ore. Purtroppo dalle indicazioni fornite dal personale di custodia, si desume che la comunicazione sia stata poco chiara e ciò perché si riteneva che il pass, rilasciato dal Comune di Roma desse il diritto ad entrare senza un'autorizzazione espressa dell'Ente Gestore in quanto bastevole senza altri permessi.

DIRITTO di TUTTI a poter fruire di un bene naturale, come la RNO, ma anche DOVERE di TUTTI di proteggere tali beni naturali, soprattutto di chi è preposto a tale compito.

Roberto Fiorentino

Responsabile P.O. del Servizio Gestione Aree Protette
